

Michele Kauz
Consigliere Comunale PLR

Breganzona, 20 giugno 2010

Lodevole
Municipio di Lugano
Palazzo Civico
Piazza della Riforma 1
6901 Lugano

Il sottoscritto Consigliere Comunale, avvalendosi della facoltà concessa dalla LOC e dal Regolamento Comunale presenta la seguente

MOZIONE

Corsie preferenziali anche per i TAXI ???

Onorevole Signor Sindaco,
Onorevoli Signori Municipali,

È ormai da parecchio tempo che il legislativo della nostra città si preoccupa dei **problemi del traffico**. Non passa anno senza che si votino delle misure che favoriscano la circolazione, allo scopo di rendere più vivibile la città.

L'ultima, in ordine di tempo, è stata la decisione di accettare il credito di progettazione per la reintroduzione del Tram. Per migliorare la circolazione e fluidificare il traffico, ci sono molte misure possibili.

Ve n'è una che è stata introdotta in molte città Europee, negli Stati Uniti e in Asia, che merita di essere valutata attentamente anche da noi.

Non è la panacea universale ma sicuramente è un' ulteriore misura che, sommata alle altre, può contribuire a migliorare il traffico e la viabilità.

La mozione chiede di consentire ai Taxi muniti di autorizzazione Municipale (categoria A e B) di circolare sulle corsie preferenziali destinate ai Bus.

Evidentemente dovranno rispettare la segnaletica luminosa valida per i trasporti pubblici, e non dovranno in alcun modo risultare pregiudizievoli all'esercizio dei mezzi di trasporto pubblico e alla sicurezza degli utenti della strada.

L'apertura di dette corsie ai taxi non penalizzerebbe, o addirittura compromettere, il ruolo del **trasporto pubblico**, in quanto nella città di Lugano non vi è una forte densità di mezzi pubblici e nemmeno di taxi.

Pertanto il traffico di linea non verrebbe intralciato, senza precludere ritardi sull'orario.

L'autorizzazione delle corsie preferenziali dovrà essere richiesta da ogni titolare del taxi. L'autorità Comunale potrà valutare se concederla dietro pagamento di un canone supplementare per la licenza.

Come sappiamo i taxi sono un mezzo complementare ai mezzi pubblici.

Nel corso degli anni la situazione e la densità del traffico si sono modificate, e i **taxi oggi faticano a raggiungere la loro destinazione entro tempi ragionevoli e in condizioni accettabili.**

Questa misura faciliterebbe la loro circolazione, e di conseguenza renderebbe più attrattivo il loro servizio.

Il miglioramento del servizio taxi non andrebbe solo a favore della categoria professionale dei taxisti, ma **costituirebbe un valore aggiunto per la città, la popolazione e gli ospiti di Lugano.**

Ricordo per completezza di informazioni che di questo tema si è occupato nel 2008 anche il Consiglio Federale, che era stato invitato dal Consigliere Nazionale Norbert Hochreutener, ad adeguare l'ordinanza sulla segnaletica stradale segnatamente il disposto concernente le carreggiate e le corsie riservate ai bus.

Il Consiglio Federale, pur respingendo la Mozione, ha affermato che "in linea di massima le corsie e le carreggiate preferenziali sono riservate ai bus del servizio di linea. Tuttavia, le autorità Cantionali, a conoscenza delle condizioni locali, possono opportunamente decidere, tenendo conto dei vari interessi e in base all'articolo sull'ordinanza sulla segnaletica stradale, se e in che misura aprire la carreggiata o una corsia riservata ai bus anche ad altri utenti della strada" (come ad esempio Taxi).

E più avanti, il Consiglio Federale, pur respingendo un'apertura generalizzata di dette corsie e carreggiate, ha indicato che "anche in **futuro saranno i Cantoni, o i Comuni, a definire chi ha diritto di servirsi di singole corsie e carreggiate riservate ai bus** e pertanto a segnalarle conseguentemente".

Chiedo pertanto al lodevole Consiglio Comunale di voler risolvere:

1. La mozione è accolta.
2. Il Municipio analizza la proposta in tempi ragionevoli al fine di
3. Modificare l'ordinanza Municipale sul servizio taxi, e in particolare il capitolo 5 concernente l'utilizzo dell'area pubblica, introducendo un nuovo punto che preveda quanto richiesto dalla mozione.

Ringrazio per l'attenzione e saluto cordialmente.

Michele Kauz



Allegato:

- Ordinanza Municipale sul servizio Taxi

ORDINANZA MUNICIPALE SUL SERVIZIO TAXI

del 26 agosto 1987

CAPITOLO I Norme introduttive

- Art. 1**
Basi legali Basi legali della presente Ordinanza sono gli art. 107 lett. c e d, 192 LOC e l'art. 5 cpv. 1 cifra 3 LACS.
- Art. 2**
Servizio taxi È autorizzato sul territorio giurisdizionale del Comune di Lugano un servizio di trasporto passeggeri con automobili a tassometro (taxi).
La presente Ordinanza ne disciplina lo svolgimento.
- Art. 3**
Taxi: definizione È considerato quale taxi, ai sensi della presente Ordinanza, ogni autoveicolo leggero di nove posti al massimo messo con autista a disposizione del pubblico per il trasporto di persone contro remunerazione e non sottomesso alla regalia delle poste.

CAPITOLO II Autorizzazioni

- Art. 4**
Obbligo dell' autorizzazione L'esercizio del servizio taxi nel territorio del Comune è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Municipio.
- Art. 5**
Tipi di autorizzazioni Sono rilasciati due tipi di autorizzazione:
1. l'autorizzazione di tipo A, che dà diritto al beneficiario a sostare sull'area pubblica appositamente designata a tale scopo;
2. l'autorizzazione di tipo B, che non dà diritto a sostare su area pubblica tranne che nei posteggi non limitati nel tempo e non a pagamento.
- Art. 6**
Concorso
1. Le autorizzazioni sono personali e non trasferibili a terzi.
2. Il numero delle autorizzazioni di tipo A è limitato e fissato dal Municipio; le stesse vengono rilasciate in base a pubblico concorso.
Il beneficiario deve esercitare personalmente il servizio.
- Art. 7**
I. Persone fisiche

- a) **requisiti di ordine generale** L'ottenimento di un'autorizzazione di qualsiasi tipo, se richiesta da persone fisiche, è subordinato alle seguenti condizioni:
- a. esercizio dei diritti civili;
 - b. attitudine all'esercizio della professione;
 - c. conoscenze toponomastiche;
 - d. buona reputazione;
 - e. licenza di condurre di categoria B1.

Art. 8

- b) **Requisiti particolari** 1. Per ottenere l'autorizzazione di tipo A occorrono inoltre:
- a. la cittadinanza svizzera o, per stranieri il permesso C, e il domicilio nel Distretto di Lugano;
 - b. un'età inferiore ai cinquanta anni.
2. Per ottenere l'autorizzazione di tipo B occorre inoltre il domicilio nel Cantone.

Art. 9

- II. Persone giuridiche** L'autorizzazione di tipo B può essere rilasciata anche a persone giuridiche alle seguenti condizioni:
- a. solvibilità;
 - b. sede della società o di una succursale nel Comune di Lugano.

Art. 10

- Autisti** Colui che intende condurre professionalmente un taxi di pertinenza di un beneficiario di un'autorizzazione di tipo B deve possedere i requisiti richiesti per l'ottenimento di tale autorizzazione.

Art. 11

- Decadenza** 1. L'autorizzazione di qualsiasi tipo decade alla fine di ogni anno civile ed è rinnovata tacitamente.
2. L'autorizzazione di qualsiasi tipo decade quando non si verificano più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio, salvo quella prevista all'art. 8 cpv. 1 lett. b della presente Ordinanza.
3. L'autorizzazione di tipo A cade inoltre automaticamente al termine dell'anno civile in cui il beneficiario ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

Art. 12

- Rinuncia** Colui che intende rinunciare ad una autorizzazione di tipo A lo deve comunicare per iscritto al Municipio con tre mesi di anticipo.

CAPITOLO III

Autovetture adibite al servizio taxi

- Art. 13**
- Autovetture**
1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono sempre essere in buono stato, sia esternamente che internamente. Esse devono avere almeno quattro porte.
 2. Per i taxi appartenenti a beneficiari di autorizzazioni di tipo A è consigliato un colore chiaro.
 3. La pubblicità in favore di terzi sull'esterno dei veicoli è ammessa nei limiti dell'art. 26 cpv. 4 OCE. All'interno del veicolo la pubblicità è pure ammessa purché effettuata in forma discreta.
- Art. 14**
- Odocronografo**
1. I taxi dovranno essere equipaggiati con un odocronografo a registrazione su disco giornaliero o blocchetto settimanale.
 2. È applicabile inoltre l'art. 33 OCE.
- Art. 15**
- Tassametro**
1. I taxi dovranno essere provvisti di un tassametro di tipo meccanico o elettrico.
 2. Il tassametro dovrà avere i seguenti requisiti:
 - a. possibilità di inserimento automatico per la presa a carico;
 - b. quattro posizioni per l'inserimento delle tariffe;
 - c. funzionamento automatico per la posizione d'attesa;
 - d. inserimento manuale del supplemento bagagli.
 3. Il tassametro dovrà essere sistemato in modo ben visibile per l'utente, sia dall'interno che dall'esterno, di giorno come di notte.
 4. Il tassametro dovrà essere montato e piombato da un'officina autorizzata a tale scopo dal Municipio; la piombatura potrà pure essere effettuata dalla Polizia comunale.
- Art. 16**
- Insegne (solo aut. A)**
1. I veicoli dovranno essere equipaggiati con un'insegna non abbagliante di colore arancione, conformemente alla lettera A pto. 5 dell'allegato 7 all'OCE, con piccole luci rosse e verdi per il controllo dell'inserimento delle tariffe.
 2. Le dimensioni dell'insegna, come pure il colore della scritta comparsa sulla medesima, saranno stabilite dalla Polizia comunale.
 3. Le insegne saranno fornite dalla Polizia comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione. Esse dovranno essere riconsegnate al momento della cessazione dell'attività. In caso di danneggiamento o di normale usura il beneficiario dell'autorizzazione dovrà sostituirle a proprie spese.
 4. L'insegna dovrà essere accesa quando il veicolo sarà a disposizione degli utenti, spenta nel caso contrario e tolta del tutto se il veicolo sarà fuori servizio.
 5. L'accensione della piccola luce verde dovrà corrispondere all'inserimento della tariffa 1 (andata e ritorno), della luce rossa all'inserimento della tariffa 2

(solo andata), di entrambe le luci all'inserimento della tariffa 3 (notte e giorni festivi); all'inserimento di una eventuale tariffa 4 entrambe le luci dovranno rimanere spente.

Art. 17 /

Segni distintivi

1. I taxi dovranno essere muniti di due placche magnetiche distintive numerate, applicate sulle portiere anteriori oppure ai vetri.
2. Le dimensioni, la forma e il colore, che varierà a seconda del tipo di autorizzazione, come pure il tenore e le dimensioni della scritta, saranno stabiliti dalla Polizia comunale.
3. Per la consegna e la restituzione delle placche è applicabile per analogia l'art. 16 cpv. 3.

Art. 18

Controllo

1. La Polizia comunale procederà annualmente al controllo di tutti i veicoli.
2. Verranno in particolare controllati:
 - a. il decoro del veicolo;
 - b. l'esposizione delle tariffe;
 - c. il funzionamento dell'insegna luminosa e delle luce segnetariffe;
 - d. il funzionamento del tassametro, con prova su percorso di tre chilometri;
 - e. i mezzi di verifica dettati dagli art. 14 e segg. OLR;
 - f. il libretto delle ricevute.
3. La Polizia comunale potrà pure procedere a controlli occasionali.

CAPITOLO IV Conducenti

Art. 19

Tenuta e comportamento

1. I conducenti dovranno vestirsi correttamente ed essere cortesi ed educati con i clienti, con i colleghi e con gli altri utenti della strada.
2. Essi dovranno uscire dal veicolo per aprire le portiere ai clienti; durante il servizio nel veicolo sarà loro vietato fumare e farsi accompagnare da terze persone o animali.
3. Ai conducenti sarà pure vietato offrire i propri servizi a voce o con altri segni o circolando ad una velocità inadeguata.

Art. 20

Obbligo di prestare servizio

1. I conducenti non potranno rifiutarsi di prestare servizio a chiunque ne faccia richiesta, salvo per motivi oggettivamente fondati.
Essi dovranno inoltre conformarsi alle richieste degli agenti di polizia in servizio.
2. Salvo indicazione contraria del cliente essi dovranno sempre percorrere il tragitto più breve per arrivare a destinazione.

Durata del lavoro **Art. 21**
I conducenti di taxi dovranno conformarsi alle disposizioni contenute nella ORL.

CAPITOLO V

Area pubblica - utilizzazione

Sosta su area pubblica **Art. 22**
1. I beneficiari di un'autorizzazione di tipo A potranno sostare su area pubblica, utilizzando gli stalli appositamente demarcati.
2. I beneficiari di un'autorizzazione di tipo B non potranno sostare su area pubblica se non nei limiti fissati dall'art. 5 cifra 2.

Eccezioni **Art. 23**
1. Non sono considerate soste ai sensi della presente Ordinanza:
a. lo stazionare allorché il conducente attende un cliente determinato che ha comandato un taxi o attende un cliente che ha temporaneamente lasciato il veicolo;
b. il caricare un cliente all'istante in cui ne scende un altro;
c. il fermarsi, riservati l'art. 19 cpv. 3, allorché un cliente chiede di farsi trasportare.

Veicoli fuori servizio **Art. 24**
I veicoli fuori servizio potranno sostare su area pubblica rispettando la condizione di cui all'art. 16 cpv. 4.

**Allineamento
(solo taxi con
autorizzazione A)** **Art. 25**
1. I conducenti si allineeranno nella direzione fissata e nell'ordine di arrivo negli stalli designati a tale scopo.
2. I conducenti dovranno rimanere in prossimità del veicolo.
3. In caso di richiesta di una prestazione, questa dovrà essere effettuata dal primo in fila e così di seguito.

Lavori **Art. 26**
Il lavaggio e i lavori di riparazione dei veicoli saranno vietati su area pubblica. Sarà fatta eccezione per i piccoli lavori di manutenzione.

CAPITOLO VI

Turni di servizio

Art. 27

Presenza minima	1. I beneficiari di un'autorizzazione di tipo A dovranno garantire le seguenti presenze minime:	
	a) stazione FFS:	ore 05.30-08.00 / 3 veicoli ore 08.00-24.00 / 6 veicoli ore 24.00-04.00 / 2 veicoli
	b) Piazza Manzoni:	ore 07.30-09.00 / 2 veicoli ore 09.00-20.00 / 4 veicoli ore 20.00-01.00 / 2 veicoli (periodo estivo) ore 20.00-23.00 / 2 veicoli (periodo invernale)
	c) Contrada di Verla:	ore 09.00-19.00 / 2 veicoli (escusi domenica e giorni festivi)
	d) Via Stauffacher:	ore 22.00-04.30 / 2 veicoli

2. Il periodo estivo va dal 15 marzo al 31 ottobre, mentre quello invernale dal 1° novembre al 14 marzo.

Art. 28

Tabella di servizio	<p>1. I beneficiari di un'autorizzazione di tipo A dovranno presentare mensilmente una tabella indicante i nominativi dei conducenti previsti ai turni sopramenzionati e dei supplenti.</p> <p>2. In caso di disaccordi o di mancata presentazione della tabella questa verrà allestita d'ufficio dal Municipio.</p> <p>3. Colui che per motivi giustificati non potesse assolvere il suo turno di servizio dovrà avvertire tempestivamente uno dei supplenti e la Polizia comunale.</p>
----------------------------	--

CAPITOLO VII

Tariffe

Uniformità	<p>Art. 29</p> <p>I beneficiari di autorizzazioni di tipo A applicheranno una tariffa uniforme, che dovrà essere ratificata dal Municipio.</p> <p>In caso di disaccordo il Municipio fisserà d'ufficio le tariffe da applicare.</p>
-------------------	--

Esposizione	<p>Art. 30</p> <p>Le tariffe applicate dovranno essere esposte all'interno del veicolo, in luogo ben visibile dagli utenti. Sono pure applicabili le disposizioni federali sull'esposizione dei prezzi.</p>
--------------------	--

Corse a prezzo concordato	<p>Art. 31</p> <p>Le corse a prezzo concordato saranno autorizzate solo se il prezzo stabilito sarà uguale o inferiore a quello risultante dall'inserimento del tassametro.</p>
----------------------------------	--

Questo dovrà essere comunque inserito, su richiesta del cliente, per il confronto del prezzo.

- Ricevuta**
- Art. 32**
Su richiesta dell'utente, il conducente rilascerà una ricevuta, che dovrà contenere:
- a. la tratta percorsa;
 - b. i chilometri percorsi;
 - c. il tempo impiegato;
 - d. la tariffa applicata e il bagaglio trasportato;
 - e. l'importo pagato;
 - f. la data;
 - g. il numero dell'autorizzazione;
 - h. la firma del tassametrista.

- Trasporti multipli**
- Art. 33**
Trasporti di più clienti senza relazione fra loro saranno consentiti solo con l'accordo dei passeggeri precedenti; la relativa tariffa dovrà essere concordata prima dell'inizio della corsa per ogni singolo cliente, ma la somma non dovrà superare il prezzo reale.
L'art. 31 è applicabile per analogia.

- Mance**
- Art. 34**
Le mance saranno facoltative.

CAPITOLO VIII

Tasse ed emolumenti

- Tasse di cancelleria**
- Art. 35**
Le autorizzazioni di tipo A e B saranno rilasciate dietro pagamento di una tassa di cancelleria, fissata dal Municipio.

- Occupazione di area pubblica**
- Art. 36**
Il diritto di occupare l'area pubblica connesso con l'autorizzazione di tipo A sarà soggetto ad una tassa determinata da apposito regolamento.

- Piombaggio del tassametro**
- Art. 37**
1. Il Municipio fisserà di anno in anno l'emolumento dovuto alla Polizia comunale per il piombaggio del tassametro.
 2. Le spese susseguenti a controlli supplementari dovuti al non corretto funzionamento del tassametro saranno internamente a carico dei beneficiari dell'autorizzazione.

- Art. 38**

Divieto di frazionamento Le tasse e gli emolumenti sopraindicati non potranno essere frazionati e dovranno essere versati per intero indipendentemente dalla durata dell'autorizzazione.

CAPITOLO IX Sanzioni e disposizioni transitorie e finali

Art. 39
Sanzioni 1. Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza saranno punite dal Municipio con le seguenti sanzioni:

- a. l'ammonimento;
- b. la multa ai sensi dell'art. 145 e segg. LOC;
- c. la sospensione dell'autorizzazione sino ad un massimo di tre mesi;
- d. la revoca dell'autorizzazione;

2. La multa potrà essere cumulata con le altre sanzioni.
3. Le sanzioni non potranno essere comminate senza il preventivo svolgimento di una inchiesta amministrativa.
4. Restano riservate le procedure amministrative e penali in applicazione della legislazione federale e cantonale sul lavoro e sulla circolazione stradale.

Art. 40
Norma transitoria Gli attuali "tassametrismi concessionari" ai sensi dell'Ordinanza del 16 marzo 1942 che concorreranno al rilascio delle autorizzazioni di tipo A avranno la precedenza rispetto agli altri concorrenti, senza riguardo alle condizioni di cui gli art. 7 e segg. della presente.

Art. 41
Norma transitoria La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza concernente il servizio pubblico con vetture automobili a tassametro del 16 marzo 1942, l'Ordinanza municipale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti di tassi della Città di Lugano, del 31 agosto / 24 ottobre 1966, nonché ogni altra disposizione municipale incompatibile o contraria.

Art. 42
Entrata in vigore Il Municipio fisserà la data di entrata in vigore della presente Ordinanza.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario

Arch. dipl. ETH G. Giudici

A. Zoppi lic. oec HSG

Risoluzione municipale del 26 agosto 1987.
Esposta agli albi comunali dal 2 al 16 settembre 1987.
In vigore dal 1. marzo 1989 (ris. mun. del 29 dicembre 1988, esposta agli albi comunali dal 3 al 17 gennaio 1989).

Confermata dal Municipio il 26 aprile 2004.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 3 e il 18 maggio 2004.

Note:

- 1 Art. 17 cpv.1 modificato con risoluzione municipale del 15 luglio 2009, pubblicata agli albi comunali dal 23 luglio al 7 agosto 2009.*